

Sant'Arzenio 22 ottobre 2015  
Prot. n. 2015/1683

Spett. Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano, n. 53  
00184 – ROMA

e-mail: [servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)


**OGGETTO: Consultazione pubblica sull'attuazione dell'art. 120, comma 2 del TUB.  
Inoltro osservazioni.**

In riferimento alla Consultazione pubblica sull'attuazione dell'art. 120, comma 2 TUB in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, con la presente si inoltrano, a codesto spettabile Organo di Vigilanza, le allegate osservazioni, formulate dalla scrivente Banca al fine di evidenziare alcuni aspetti della normativa in oggetto aventi sensibile impatto nell'ambito della trasparenza bancaria.

Pur sottolineando che le integrazioni in fase di emanazione riguardano aspetti inerenti la trasparenza bancaria di primo piano, si ritiene che alcuni punti del documento in consultazione debbano essere meglio chiariti o, quanto meno, resi più chiari in termini operativi.

In attesa di un Vostro gradito riscontro, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

**Il Presidente**  
**Dott.ssa Anna Miscia**



Uff. Compl./ Segr.





**BANCA**  
**MONTE PRUNO**

 CREDITO COOPERATIVO DI ROSCIGNO E DI LAURINO

## Sommario

Premessa .....	2
PARTE I.....	2
Osservazione di carattere generale.....	2
PARTE II.....	3
Osservazione specifiche.....	3

## Premessa

In merito alla proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (di seguito CICR) per dare attuazione all'articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività Bancaria posta in consultazione da Banca d'Italia si formulano le seguenti osservazioni/quesiti:


## PARTE I

### Osservazione di carattere generale

Ribadendo fin da subito la piena condivisione degli obiettivi di maggiore trasparenza nel calcolo degli interessi, dell'addebito degli stessi e di un sensibile contrasto al fenomeno degli interessi anatocistici, la Banca scrivente ritiene che, definendo una periodicità obbligatoria su base annuale per il calcolo degli interessi, si potrebbero verificare diverse criticità nell'ambito della gestione dei rapporti di conto corrente. Infatti, si presume che molti Clienti, non prestando la dovuta attenzione alla gestione contabile del proprio conto corrente e/o non realizzando l'ammontare esatto delle somme da rendere esigibili a tal fine, possano trovarsi in una situazione di evidente difficoltà e/o di sconfino non autorizzata/bile. Una situazione come quella appena descritta, mal si confà alla lineare gestione dei rapporti da parte degli Istituti di Credito, risultando, pertanto, anche difficoltoso pensare all'individuazione di controlli ex ante in modo da poter prevenire il verificarsi del fenomeno citato.

Al fine di contenere il sopra citato fenomeno si richiede la possibilità di inviare ai Clienti un'informativa/prospetto con l'indicazione degli interessi passivi e attivi maturati nel periodo di riferimento, indicando fin dall'inizio come data valuta il 31 dicembre successivo e come base di calcolo sempre l'annualità utilizzando tale data come addebito della somma.

Si riporta di seguito un esempio, considerando come periodo frazionamento degli interessi il trimestre potremmo ritrovarci in una situazione come sotto riportato:



E' possibile inviare l'informativa/prospetto al Cliente relativamente agli interessi attivi/passivi maturati nel trimestre  $t_0 - t_1$  durante l'anno? Mettendo come data valuta 31/12/.. $t_{+1}$ ? Considerando tale opzione anche per gli altri due trimestri dell'anno, si richiede anche se risulta plausibile addebitare/accreditare i tre trimestri in esami al 31/12/.. $t_{+1}$  vista la decorrenza dei 60 giorni, addebitando/accreditando, quindi, i soli interessi dell'ultimo trimestre  $t_3 - t_4$  decorsi 60 giorni dalla data di comunicazione?

Si chiede conferma.

## PARTE II

### Osservazione specifiche

Alla luce delle considerazioni appena espresse, si ritiene opportuno esporre nel seguito alcune riflessioni, che potrebbero a nostro avviso migliorare la funzionalità, l'efficacia e la proporzionalità del documento oggetto di consultazione.

#### 1) COSTI, ONERI E SPESE

Quanto riportato nella proposta di Delibera all'articolo 4 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non rileva o indica nessuna modalità di gestione dei costi, oneri e spese applicabili ai rapporti in oggetto, tale mancanza di indicazioni fa presupporre la piena libertà di manovra, nei limiti stabiliti dalle normative ad oggi in vigore, agli Istituti di Credito.

In attesa di ricevere indicazioni a riguardo si procede con un esempio esplicativo:

*La Banca è libera di applicare (in termini di addebiti infrannuali) le commissioni relativamente al Fido accordato?*

Si chiede conferma.

#### 2) SILENZIO ASSENSO

Nel caso in cui, decorso il termine di 60 giorni, non arrivasse nessuna indicazione utile per l'addebito/accredito degli interessi da parte del Cliente, ovvero perfezionatosi l'iter previsto, la Banca può procedere d'ufficio con l'addebito/accredito degli interessi attivi/passivi, utilizzando il principio generalizzato di silenzio assenso?

Si chiede conferma.

**3) SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DEL CLIENTE**

Nel caso in cui, decorso il termine di 60 giorni e per una sopravvenuta impossibilità temporanea o permanente, non arrivasse nessuna indicazione utile per l'addebito/accredito degli interessi da parte del Cliente, ovvero, perfezionatosi l'iter previsto, la Banca può procedere d'ufficio con l'addebito/accredito degli interessi attivi/passivi, utilizzando il principio generalizzato di silenzio assenso?

Si chiede conferma.

**4) ADEGUAMENTO CONTRATTUALE**

Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126 sexies del TUB e relativamente ai Clienti contattati ed invitati a recarsi presso gli sportelli della Banca per l'adeguamento contrattuale senza però ricevere risposte positive e/o relativamente all'impossibilità del Cliente a recarsi agli sportelli, è ammessa la modifica unilaterale?

Si chiede conferma.

Restando a disposizione per ogni eventuale informazione e/o ragguglio si porgono

Distinti saluti

  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
Monte Pruno di Roscigno e di Laurino  
IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Anna Miscia)